

1

→ PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA

All.ill.mo Sostituto Procuratore Capo dott. Carlo Lasperanza

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI

All.ill.mo Procuratore Capo dott. Francesco Prete

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

All.ill.mo Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

All.ill.mo Procuratore Capo dott. Luigi de Ficchy

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M ) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, pec : [paolobolici@legalmail.com](mailto:paolobolici@legalmail.com), in proprio e legale rapp.te della Inside International Spa ( P.I.04971841004), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66

e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, fideiussore ed azionista nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili della azienda nominata, in seguito alla separazione dei beni tra coniugi , pec: [beatrice.libernini@legalmail.it](mailto:beatrice.libernini@legalmail.it)

Premesso

-di aver depositato presso la Procura della Repubblica di Velletri, in qualità di legale rapp.te della Inside International Spa, denuncia querela avverso i responsabili della Monte dei Paschi di Siena, in data 11/11/2013, p.p. trasferito per competenza presso la Procura della Repubblica di Latina (**All.1**)

-che, in seguito alla denuncia di cui sopra, la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.903/2018, PM precedente dott.ssa Luigia Spinelli

-che i sottoscritti, in allegato alla denuncia querela, hanno depositato perizia attestante l'usura praticata dalla Monte dei Paschi di Siena nei confronti della Inside International spa (**All.2**), rilevata fino al 2011.

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI  
25 MAR 2019  
PROCURATORE CAPO  
FRANCESCO PRETE

- che il CTU incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, non ha rilevato nell'analisi effettuata sui c/c accessi dalla Inside International spa presso la Monte dei Paschi di Siena, verifica fino 2011, superamento del tasso soglia
- che il PM procedente, dott.ssa Luigia Spinelli, ha ritenuto, come di solito ed erroneamente, per i procedimenti riguardanti le aziende dei sottoscritti, senza ulteriore verifica sia della applicazione distorta della legge antiusura e dell'art.644 c.p. che della mancata verifica del periodo concorsuale fino alla data della denuncia depositata dalla Inside International Spa, emettere giudizio di archiviazione e trasferire il fascicolo presso la Procura della Repubblica di Velletri.
- che il PM procedente, dott.ssa Luigia Spinelli, non ha esaminato e di conseguenza motivato, nel giudizio di archiviazione, i vari reati denunciati ed oggetto della denuncia querela, tale grave omissione resta ai sottoscritti incomprensibile, sorge il dubbio se le denunce e la documentazione allegata vengono attenzionate dal Pm procedente o archiviate de plano, in danno, nella fattispecie, ai sottoscritti, vittime di reati.
- che il p.p. 903/18 è stato trasferito erroneamente presso la Procura della Repubblica di Velletri, PM procedente dott. Giuseppe Travaglini, la localizzazione del rapporto si evince dall'estratto della Centrale Rischi della Banca d'Italia, nel caso di specie Latina(**All.3**)
- che il Pm procedente, dott. Giuseppe Travaglini, nello standard operativo del Magistrato riguardo i procedimenti penali dove i sottoscritti sono parte offesa, archivia de plano senza motivazioni, presumo anche senza guardare la copiosa ed esaustiva allegazione alle denunce querela, visto gli elementi probatori che smentiscono integralmente il suo operato, una negligenza inescusabile che viola la terzietà, imparzialità ed indipendenza del Magistrato, come di seguito sarà esposto.

#### Considerato

- che la Inside International Spa ha depositato ricorso per la ristrutturazione del debito L.67 L.F., procedimento avviato a novembre 2009, con deposito istanza presso il Tribunale di Velletri, il 29/07/2010(**All.4**), di seguito, al mancato raggiungimento dell'accordo, ricorso per concordato preventivo art.161 comma VI L.F., deposito presso il Tribunale di Velletri in data 07/11/2012 (**All.5**), si precisa la continuità tra le due procedure concorsuali.
- che durante le procedure concorsuali sopraindicate, la legge di merito, ai sensi degli artt.169 e 182 septies L.F., impone ai creditori, nel caso di specie, MPS, istituto di credito aderente al piano di ristrutturazione del debito L.67 L.F. (**All.6**), e successivamente il ricorso al concordato preventivo, art.161 comma VI L.F., la **moratoria** pertanto non possono essere addebitati interessi e spese, in particolare nel caso di specie, avverso le aziende con le quali è in essere un rapporto di C/C, *par condicio creditorum*.
- che durante le procedure sopraindicate, i sottoscritti, non hanno accesso alla centrale rischi della banca d'Italia nonché ricevimento di documentazione, estratti conto, da parte degli istituti di credito, le istanze di richiesta documentazione, sono state rigettate, pertanto le perizie di parte, CTP, per i motivi esposti, si sono concluse nel

rilevamento dell'usura, di cui è stata vittima la Inside International Spa , nel 2011.  
-che gli estratti conto corrente riguardanti il rapporto di c/c, MPS –Inside International Spa, erano accessibili al PM procedente della Procura della Repubblica di Latina tramite il CTU incaricato nel procedimento penale attinente ai fatti denunciati, detti documenti fondamentali nel corso di una conduzione d'indagine adeguata, visto la gravità dei fatti esposti, non sono stati verificati/salvo altro non giustificabile.

Si rileva

che il CTU, da analisi della perizia, depositata dallo stesso professionista presso la Procura della Repubblica di Latina, relativa al p.p.903/18, oltre la mancata verifica del periodo omesso, non ha fatto corretto uso dei criteri dei principi sanciti dalla legge antiusura e dall'art.644 c.p., travisando nelle proprie conclusioni in modo clamoroso la realtà dei dati concreti. Così facendo ha indotto il PM procedente a valutare la fattispecie in maniera non esatta. Altro aspetto che induce a riflettere risiede nel fatto che il CTU, incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, offre nelle proprie consulenze un'interpretazione distorta della legge antiusura nonché gravi omissioni come di seguito rappresentate. Il PM procedente, dott. Giuseppe Travaglini, con la richiesta di archiviazione, opposta dai sottoscritti(**All.7**), non motivata e carente sotto tutti i profili logici visto l'interpretazione distorta della legge di merito altresì non vigila sulla mancata rilevazione del periodo concordatario della Inside International spa, ai fini dello sfioramento tassi soglia ed addebiti segnalati alla centrale rischi, per crediti inesistenti. Ciò finisce di danneggiare la vittima di usura ed di altri reati che viene in tal guisa privata di uno dei sacrosanti diritti come quello della certezza della Giustizia.

Vieppiù

A conferma del presunto dolo del CTU incaricato, si riscontra la mancata verifica relativa alle somme indebite nonché l'usura, oggettiva e soggettiva, praticata dalla MPS avverso la Inside International Spa, nel periodo 2011-2015, deposito della denuncia querela ed integrazioni. Tale **negligenza inescusabile, visto l'evidenza documentale (All.8)** che non ha permesso il rilascio di eventuali provvedimenti penali, da parte della Procura della Repubblica di Latina/Velletri, finalizzati all'identificazione del reato di usura, truffa, estorsione, illecita segnalazione alla centrale rischi, false comunicazioni sociali, associazione a delinquere, salvo altri, avrebbe evitato la dichiarativa di fallimento della società altresì emesso provvedimenti determinanti per la revoca dello stesso. Il danno ingente subito, derivante dalla ingiustificata e grave omissione è stato valutato in **decine di milioni di euro e la perdita del lavoro per quattrocento dipendenti, chi ne è stato responsabile ne dovrà rispondere nelle opportune sedi.**

**- la Procura della Repubblica di Latina/Velletri, in seguito alla denuncia querela dei sottoscritti, a partire dal 11/11/2013 ad oggi, 2019, per i motivi suesposti, non ha concluso le indagini e devono essere riavviate, avverso la banca sopracitata.**

**La responsabilità per il ritardo e l'inerzia dimostrata nello svolgimento delle indagini è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2 , comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g) , che sanziona “la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile “ e alla lett. a),che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri “di imparzialità,correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio” sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU.,del 07/03/2017 n.10793.**

-le doglianze dei sottoscritti in merito alle somme indebite, compreso l'usura, addebitate dalla MPS, periodo 2009-2015, costantemente riportate nelle denunce ed integrazioni depositate presso la Procura della Repubblica di Latina/Velletri, non sono state prese in considerazione e rappresentano la concausa della dichiarativa di fallimento della Inside International spa, dei danni ingenti subiti nonchè una grave violazione nell'esercizio della Giustizia, impedendo ai sottoscritti il diritto di difesa previsto dagli artt.24 e 111 della Costituzione.

-l'istanza alla banca d'Italia, motivata dalla costituzione parte civile nel procedimento R.G.N.R. n.647/2014, inviata dall'avv. Fabio Giorgi, legale munito di procura legale sottoscritta dalla Sig.ra Libernini Beatrice, con richiesta di rilascio copia dell'estratto della visura inerente i dati registrati in archivio della Centrale rischi della banca d'Italia, ha consentito l'acquisizione della documentazione, relativa al periodo 2011-2018, legittimata da un ente pubblico, centrale rischi della banca d'Italia, pertanto inconfutabile, attestante le somme indebite compreso l'usura, applicate dalla MPS avverso la Inside International Spa, oggetto di omessa verifica, stimate in circa **€ 96.010,00(All.8), oltre i pregressi.** Pertanto, solo all'esito della citata verifica gli scriventi hanno potuto attestare su documento legittimato e produrre la prova legale, nelle opportune sedi, dell'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente addebitati dalla banca, che di fatto si sono risolti in una usura macroscopica che ha determinato la dichiarativa di fallimento. E tanto, i rappresentanti della banca hanno fatto nella piena consapevolezza, da un lato di addebitare somme non dovute per interessi e spese approfittandosi della procedura concorsuale in corso, pertanto non soggetti a contestazioni e dall'altro, al fine di percepire proporzionalmente le somme derivanti dall'alienazione dei beni della Inside International Spa. Ne discende quindi, che la banca, non poteva disconoscere lo stato di crisi in cui si trovava la Inside International Spa, quando ha applicato spese ed interessi illegittimi, introitando sproporzionati ed ingiusti vantaggi, premesso la **violazione della moratoria.** Se così è, com'è, non vi è chi non veda come la condotta posta in essere dai rappresentanti della banca, sia idonea ad integrare, in ogni sua unità molecolare entrambe le ipotesi di usura contemplate dall'art.644 c.p.

Invero , il comma 3 art.644 c.p. , recita testualmente :”*La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi , anche se inferiori a tale limite. e gli altri vantaggi o compresi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari , risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra*

utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria". Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione - sentenza 07.05.2014 n.18778, che ha perentoriamente statuito:

I "Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versì in difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso -soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione".

II "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) la "condizione di difficoltà economica" della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la "condizione di difficoltà finanziaria" investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni".

III "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo "stato del bisogno" (che integra la circostanza aggravante di cui all'art.644 c.p. comma 5.n.3) perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)".

IV "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post".

V "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione".

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come nel caso di specie ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3 art.644 c.p.

Difatti, l'avvenuta consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di usura e la pendenza delle procedure concorsuali, artt.67 e 161 VI comma, L.F., avrebbe dovuto indurre i rappresentanti della MPS, quantomeno, a sospendere le azioni esecutive intraprese e di limitare le proprie pretese.

Non solo ciò non è accaduto, ma addirittura, le somme indebite, comprendenti l'usura, illegittimamente addebitate, sono state utilizzate quali ulteriori mezzi per obbligare la Inside International spa al ricorso per concordato preventivo. Ne

conseguono che tutte le azioni a mezzo delle quali i soggetti riconducibili alla MPS stanno cercando di percepire ulteriormente il frutto dell'usura, devono essere necessariamente identificate quali atti integrativi della condotta usuraria, essendo pacifico che in ordine al momento finale della condotta criminosa del reato d'usura nonché truffa, deve prendersi in considerazione anche l'attività giudiziale a mezzo della quale si vorrebbe conseguire l'effetto di ottenere ulteriori pagamenti del credito usurario (Cass. Sezione II penale, sentenza 6 marzo 2012-11 aprile 2012, n.13418)

È sicuramente nella convinzione di rimanere impuniti che i soggetti agenti si sono risolti a vessare in modo illegittimo chi, come i sottoscritti, ha osato opporsi allo strapotere economico della banca. Era ed è nel patrimonio conoscitivo dei soggetti altamente qualificati all'erogazione del credito comprendere che, l'eventuale credito vantato in ragione dei rapporti di c/c -tuttora incerto nel quantum-si sarebbe integralmente compensato con il maggior importo a credito dei sottoscritti per l'usura patita e per gli altri illeciti. Anche da tali circostanze è assolutamente evidente la CONSAPEVOLEZZA, in capo ad i soggetti agenti, DI AGIRE ESECUTIVAMENTE PER CREDITI INESISTENTI, rectius FRUTTO DI USURA ed altri indebiti.

Pertanto, nel caso di specie, i rappresentanti della banca, qualora percepiranno le somme non dovute nell'ambito della liquidazione dei beni, porterebbero a compimento la condotta USURARIA.

Ma c'è di più

Ai sensi dell'art.5 c.p. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988, il soggetto agente non potrà utilmente invocare l'ignoranza della legge penale poiché, svolgendo una determinata attività professionale - particolarmente qualificata-non si è informato sulla normativa di settore che può essere agevolmente acquisita nel proprio patrimonio conoscitivo.

In conclusione

Oltre a tutto quanto sopra espresso, la Inside International Spa, è stata illegittimamente segnalata dalla MPS alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, **a sconfinamento**, dicembre 2011 (All.9) di seguito, **gennaio 2013 "a sofferenza"** (All.10), da notare anche la sproporzione della garanzia fideiussoria, al fine di bloccare l'operatività finanziaria della Inside International Spa per costringere i Sigg.ri Paolo Bolici e Libernini Beatrice a cedere in loro favore tutti i beni mobili ed immobili, estorsione, ricorso L.67L.F., si identifica il reato di **false informazioni sociali art.2621 c.c.** (Cass. Civ.sez.I del 24/05/2010 n.12626).

Non solo

MPS, in seguito all'intervento Consob/Vigilanza della Banca d'Italia (All.11), con **missiva del 04/06/2018 (All.12), comunicava la rettifica della segnalazione illegittima presso la Centrale Rischi della banca d'Italia.**

**L'istituto di credito, come si evince dall'estratto della Centrale Rischi (All.8), "Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate**

*dall'intermediario .Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (D4 -4)".* Credo che non vi siano commenti, MPS afferma il proprio agire illegittimo, segnalando alla Centrale Rischi della Banca d'Italia vantati crediti inesistenti, in ragione di quanto sopra, il PM procedente, non ha effettuato indagini adeguate, come dimostrato e non ha consentito il corso della Giustizia, soltanto richiesta di archiviazione illegittima, a dimostrazione dell'inefficienza, sempre denunciata. Di rilievo l'insinuazione alla formazione dello stato passivo da parte di MPS, in violazione dell'art.644 c.p. (All.13), credito illegittimamente ammesso, in sostanza la banca ha commesso reati e continua, restando impunita, a mettere in atto azioni delittuose a consumazione dei proventi derivanti dai reati stessi ed i preposti al rispetto della legge anziché agire nei confronti dell'istituto di credito, per le azioni delittuose commesse, ne approvano le condotte fraudolente. Quanto esposto mette in evidenza la carenza nella conduzione delle indagini e la negligenza inescusabile del CTU incaricato che ha condotto il PM a conclusioni errate oltre l'operato ingiustificato ed omissivo del Magistrato procedente, privo della terzietà, imparzialità ed indipendenza previsto dalla Costituzione.

La Procura della Repubblica di Latina/Velletri, in persona del PM procedente, nonostante le istanze dei sottoscritti, senza valutare la gravità dei reati che comportano il blocco finanziario dell'azienda, le false comunicazioni sociali e la condotta fraudolenta messa in atto dalla MPS, determinante e causa del conseguente fallimento della società, quindi la perdita di tutti i beni mobili ed immobili, ha totalmente omesso l'accertamento dei reati denunciati. Si richiama il rispetto di buona fede, da parte della banca, dell'art.1375 c.c. nonché le gravi responsabilità assunte per i danni cagionati conseguenti al reato di false comunicazioni messo in atto. Cass.n.3462 del 15.02.2007-Cass.n.20106 del 18.09.2016 , art.2 della Costituzione.

Si rileva la mancata conduzione delle indagini riguardo i reati denunciati oltre l'usura, quali, truffa, estorsione, false comunicazioni sociali, illecita segnalazione alla centrale rischi, brutale sospensione del credito, associazione a delinquere e quant'altro il PM procedente riterrà di ravvisare dagli atti depositati nei confronti dei soggetti facenti parte della MPS.

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della condotta estorsiva, difatti, il profitto al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto , in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede , pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire , in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini , se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti , ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali usura ed estorsione, sporgono con il presente atto formale

## DENUNCIA E QUERELA


Confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e la parte della MPS nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti se sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di aver commesso nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di processo.

Chiedo di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 1) e di proroga delle indagini, riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, istanze di produzione ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati alla presente narrativa.

Conferenza

15/03/2019

Il sottoscritto



Libernini Beatrice



Segue

- 1) denuncia querela avverso MPS
- 2) istanze CTP
- 3) Rilievo localizzazione rapporti di c/c, Estratto CERI
- 4) Ricorso L.67 L.F.
- 5) Ricorso per concordato preventivo art.161VI comma L.F.
- 6) Banche aderenti, MPS
- 7) Opposizione richiesta di archiviazione
- 8) Estratto centrale rischi MPS-Inside International spa periodo 2009-2016
- 9) Illecita segnalazione alla centrale rischi a sconfinamento
- 10) illecita segnalazione ala CERI a sofferenza
- 11) Comunicazione Consob
- 12) Missiva MPS
- 13) Insinuazione allo stato passivo della Inside International Spa



➔ PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA

All.ill.mo Sostituto Procuratore Capo dott. Carlo Lasperanza

38  
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

All.ill.mo Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

All.ill.mo Procuratore Capo dott. Luigi de Ficchy

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M ) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, pec : [paolobolici@legalmail.com](mailto:paolobolici@legalmail.com), in proprio e legale rapp.te della Inside International Spa ( P.I.04971841004), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66

e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, fideiussore ed azionista nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili della azienda nominata, in seguito alla separazione dei beni tra coniugi , pec: [beatrice.libernini@legalmail.it](mailto:beatrice.libernini@legalmail.it)

Premesso

- di aver depositato presso la Procura della Repubblica di Velletri, in qualità di legale rapp.te della Inside International Spa, denuncia querela avverso i responsabili della Banca Nazionale del Lavoro, in data 11/11/2013, p.p. trasferito per competenza presso la Procura della Repubblica di Latina **(All.1)**
- che, in seguito alla denuncia di cui sopra, la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.11600/2014, PM procedente dott. Marco Giancristofaro
- che i sottoscritti, in allegato alla denuncia querela, hanno depositato perizia attestante l'usura praticata dalla Banca Nazionale del Lavoro nei confronti della Inside International spa **(All.2)**, rilevata fino al 2011.
- che il CTU incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, ha rilevato nell'analisi effettuata sui c/c accesi dalla Inside International spa presso la BNL, verifica fino 2011, usura per **€ 698,96**.
- che il PM procedente, dott. Marco Giancristofaro, reso consapevole di tale importo illegittimo nonostante il reato commesso dalla banca, ha ritenuto, come di solito ed

erroneamente, per i procedimenti riguardanti le aziende dei sottoscritti, senza ulteriore verifica sia della applicazione distorta della legge antiusura e dell'art.644 c.p. che della mancata verifica del periodo concorsuale fino alla data della denuncia depositata dalla Inside International Spa, emettere richiesta di archiviazione del p.p. 11600/14(**All.3**).

#### Considerato

-che la Inside International Spa ha depositato ricorso per la ristrutturazione del debito L.67 L.F. , procedimento avviato a novembre 2009, con deposito istanza presso il Tribunale di Velletri, il 29/07/2010(**All.4**), di seguito, al mancato raggiungimento dell'accordo, ricorso per concordato preventivo art.161 comma VI L.F., deposito presso il Tribunale di Velletri in data 07/11/2012 (**All.5**), si precisa la continuità tra le due procedure concorsuali .

-che durante le procedure concorsuali sopraindicate, la legge di merito, ai sensi degli artt.169 e 182 septies L.F., impone ai creditori, nel caso di specie, Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito aderente al piano di ristrutturazione del debito L.67 L.F. (**All.6**),e successivamente il ricorso al concordato preventivo, art.161 comma VI L.F., la moratoria pertanto non possono essere addebitati interessi e spese, in particolare nel caso di specie, avverso le aziende con le quali è in essere un rapporto di C/C , *par condicio creditorum*.

-che durante le procedure sopraindicate, i sottoscritti, non hanno accesso alla centrale rischi della banca d'Italia nonché ricevimento di documentazione, estratti conto, da parte degli istituti di credito, le istanze di richiesta documentazione, sono state rigettate, pertanto le perizie di parte, CTP, per i motivi esposti, si sono concluse nel rilevamento dell'usura, di cui è stata vittima la Inside International Spa , nel 2011.

-che gli estratti conto corrente riguardanti il rapporto di c/c, Banca Nazionale del Lavoro –Inside International Spa, erano accessibili al PM procedente della Procura della Repubblica di Latina tramite il CTU incaricato nel procedimento penale attinente ai fatti denunciati, detti documenti fondamentali nel corso di una conduzione d'indagine adeguata, visto la gravità dei fatti esposti, non sono stati verificati/salvo altro non giustificabile.

#### Si rileva

che il CTU, da analisi della perizia, depositata dallo stesso professionista presso la Procura della Repubblica di Latina, relativa al p.p. 11600/14, oltre la mancata verifica del periodo omesso, non ha fatto corretto uso dei criteri dei principi sanciti dalla legge antiusura e dall'art.644 c.p., travisando nelle proprie conclusioni in modo clamoroso la realtà dei dati concreti. Così facendo ha indotto il PM procedente a valutare la fattispecie in maniera non esatta. Altro aspetto che induce a riflettere risiede nel fatto che il CTU, incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, offre nelle proprie consulenze un'interpretazione distorta della legge antiusura nonché gravi omissioni come di seguito rappresentate. Ciò finisce di danneggiare la vittima di usura che viene in tal guisa privata di uno dei sacrosanti diritti come quello della

certezza della Giustizia.

Viepiù

A conferma del presunto dolo del CTU incaricato, si riscontra la mancata verifica relativa alle somme indebite nonché l'usura, oggettiva e soggettiva, praticata dalla Banca Nazionale del Lavoro avverso la Inside International Spa, nel periodo 2011-2014, deposito della denuncia querela, tale **negligenza inescusabile, visto l'evidenza documentale (All.7)** che non ha permesso il rilascio di eventuali provvedimenti penali, da parte della Procura della Repubblica di Latina, finalizzati all'identificazione del reato di usura, salvo altri, avrebbe evitato la dichiarativa di fallimento della società altresì emesso provvedimenti determinanti per la revoca dello stesso. Il danno ingente subito, derivante dalla ingiustificata e grave omissione è stato valutato in **decine di milioni di euro di cui chi ne è stato responsabile ne dovrà rispondere nelle opportune sedi.**

- la Procura della Repubblica di Latina, in seguito alla denuncia querela dei sottoscritti, a partire dal 11/11/2013 ad oggi, 2019, per i motivi suesposti, non ha concluso le indagini e devono essere riavviate, avverso la banca sopraccitata. La responsabilità per il ritardo e l'inerzia dimostrata nello svolgimento delle indagini è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2 , comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g) , che sanziona *“la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile “* e alla lett. a), che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri *“di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio”* sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU., del 07/03/2017 n.10793.

-le doglianze dei sottoscritti in merito alle somme indebite, compreso l'usura, addebitate dalla Banca Nazionale del Lavoro, periodo 2009-2015, costantemente riportate nelle denunce ed integrazioni depositate presso la Procura della Repubblica di Latina, non sono state prese in considerazione e rappresentano la concausa della dichiarativa di fallimento della Inside International spa, dei danni ingenti subito nonché una grave violazione nell'esercizio della Giustizia impedendo ai sottoscritti il diritto di difesa previsto dagli artt.24 e 111 della Costituzione.

-l'istanza alla banca d'Italia, motivata dalla costituzione parte civile nel procedimento R.G.N.R. n.647/2014, inviata dall'avv. Fabio Giorgi, legale munito di procura legale sottoscritta dalla Sig.ra Libernini Beatrice, con richiesta di rilascio copia dell'estratto della visura inerente i dati registrati in archivio della Centrale rischi della banca d'Italia. ha consentito l'acquisizione della documentazione, relativa al periodo 2011-2018, legittimata da un ente pubblico, centrale rischi della banca d'Italia, pertanto inconfutabile, attestante le somme indebite compreso l'usura, applicate dalla Banca Nazionale del Lavoro avverso la Inside International Spa, oggetto di omessa verifica, stimate in circa € **126.997,00(All.7)**, salvo i pregressi . Pertanto, solo all'esito della citata verifica gli scriventi hanno potuto verificare su documento legittimato e

produrre la prova legale, nelle opportune sedi, dell'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente addebitati dalla banca, che di fatto si sono risolti in una usura macroscopica che ha determinato la dichiarativa di fallimento. E tanto, i rappresentanti della banca hanno fatto nella piena consapevolezza, da un lato di addebitare somme non dovute per interessi e spese approfittandosi della procedura concorsuale in corso, pertanto non soggetti a contestazioni e dall'altro, al fine di percepire proporzionalmente le somme derivanti dall'alienazione dei beni della Inside International Spa. Ne discende quindi, che la banca, non poteva disconoscere lo stato di crisi in cui si trovava la Inside International Spa, quando ha applicato spese ed interessi illegittimi, introitando sproporzionati ed ingiusti vantaggi, premesso la **violazione della moratoria**. Se così è, com'è, non vi è chi non veda come la condotta posta in essere dai rappresentanti della banca, sia idonea ad integrare, in ogni sua unità molecolare entrambe le ipotesi di usura contemplate dall'art.644 c.p.

Invero, il comma 3 art.644 c.p., recita testualmente: *"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compresi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria"*. Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione -sentenza 07.05.2014 n.18778, che ha perentoriamente statuito:

I *"Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso -soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione"*.

II *"In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) la "condizione di difficoltà economica" della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la "condizione di difficoltà finanziaria" investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni"*.

III *"In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo "stato del bisogno" (che integra la circostanza aggravante di cui all'art.644 c.p. comma 5, n.3) perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)"*

IV *"In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile*

*accertamento ex post* ”.

V *“In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte ) il dolo generico , oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi , vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi , vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità , ovvero all'opera di mediazione ”.*

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come nel caso di specie ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3 art.644 c.p.

Difatti, l'avvenuta consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di usura e la pendenza delle procedure concorsuali , artt.67 e 161 VI comma, L.F., avrebbe dovuto indurre i rappresentanti della Banca Nazionale del Lavoro, quantomeno, a sospendere le azioni esecutive intraprese e di limitare le proprie pretese.

Non solo ciò non è accaduto, ma addirittura, le somme indebite, comprendenti l'usura, illegittimamente addebitate, sono state utilizzate quali ulteriori mezzi per obbligare la Inside International spa al ricorso per concordato preventivo. Ne consegue che tutte le azioni a mezzo delle quali i soggetti riconducibili alla Banca Nazionale del Lavoro stanno cercando di percepire ulteriormente il frutto dell'usura, devono essere necessariamente identificate quali atti integrativi della condotta usuraria. essendo pacifico che in ordine al momento finale della condotta criminosa del reato d'usura nonché truffa, deve prendersi in considerazione anche l'attività giudiziale a mezzo della quale si vorrebbe conseguire l'effetto di ottenere ulteriori pagamenti del credito usurario(Cass.Sezione II penale, sentenza 6 marzo 2012-11 aprile 2012. n.13418)

E' sicuramente nella convinzione di rimanere impuniti che i soggetti agenti si sono risolti a vessare in modo illegittimo chi, come i sottoscritti, ha osato opporsi allo strapotere economico della banca. Era ed è nel patrimonio conoscitivo dei soggetti altamente qualificati all'erogazione del credito comprendere che, l'eventuale credito vantato in ragione dei rapporti di c/c -tuttora incerto nel quantum-si sarebbe integralmente compensato con il maggior importo a credito dei sottoscritti per l'usura patita e per gli altri illeciti. Anche da tali circostanze è assolutamente evidente la CONSAPEVOLEZZA, in capo ad i soggetti agenti, DI AGIRE ESECUTIVAMENTE PER CREDITI INESISTENTI, rectius FRUTTO DI USURA ed altri indebiti.

Pertanto, nel caso di specie, i rappresentanti della banca, qualora percepiranno le somme non dovute nell'ambito della liquidazione dei beni, porterebbero a compimento la condotta USURARIA.

Ma c'è di più

Ai sensi dell'art.5 c.p. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988 , il soggetto agente non potrà utilmente invocare l'ignoranza della legge penale poiché, svolgendo una determinata attività professionale - particolarmente qualificata-non si è informato sulla normativa di settore che può essere agevolmente acquisita nel proprio

patrimonio conoscitivo.

### In conclusione

Oltre a tutto quanto sopra espresso, la Inside International Spa, è stata illegittimamente segnalata dalla Banca Nazionale del Lavoro alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ***a sofferenza***”, marzo 2012 (All.8)., **al fine di bloccare l'operativà finanziaria della Inside International Spa per costringere i Sigg.ri Paolo Bolici e Libernini Beatrice a cedere in loro favore tutti i beni mobili ed immobili,ricorso L.67L.F., si identifica il reato di false informazioni sociali art.2621 c.c.(Cass. Civ.sez.I del 24/05/2010 n.12626).**

Non solo

Banca Nazionale del Lavoro, in seguito all'intervento Consob/Vigilanza della Banca d'Italia(All.9), **con missiva del 15/05/2018 (All.10), comunicava la rettifica della segnalazione illegittima presso la Centrale Rischi della banca d'Italia previo invio dei provvedimenti di sospensione dei termini emessi dalla Procura della Repubblica di Latina, nonostante che la richiesta è stata soddisfatta, la banca non ha effettuato quanto promesso e dovuto. Di rilievo l'insinuazione alla formazione dello stato passivo da parte di BNL, in violazione dell'art.644 c.p. (All.11), credito illegittimamente ammesso (All.12), in sostanza la banca ha commesso reati e continua, restando impunita, a mettere in atto azioni delittuose a consumazione dei proventi derivanti dai reati stessi ed i preposti al rispetto della legge anziché agire nei confronti della banca per le azioni delittuose commesse ne approvano le condotte fraudolente. Quanto esposto mette in evidenza la carenza nella conduzione delle indagini e la negligenza inescusabile del CTU incaricato che ha indotto il PM a conclusioni errate oltre l'operato ingiustificato ed omissivo del Magistrato precedente, privo della terzietà, imparzialità ed indipendenza previsto dalla Costituzione.**

La Procura della Repubblica di Latina, in persona del PM precedente, nonostante le istanze dei sottoscritti, senza valutare la gravità del reato che comporta il blocco finanziario dell'azienda, le false comunicazioni sociali e la condotta fraudolenta messa in atto dalla Banca Nazionale del Lavoro, determinante e causa del conseguente fallimento della società, quindi la perdita di tutti i beni mobili ed immobili, ha totalmente omesso l'accertamento dei reati denunciati. Si richiama il rispetto di buona fede, da parte della banca, dell'art.1375 c.c. nonché le gravi responsabilità assunte per i danni cagionati conseguenti al reato di false comunicazioni messo in atto. Cass.n.3462 del 15.02.2007-Cass.n.20106 del 18.09.2016, art.2 della Costituzione.

Si rileva la mancata conduzione delle indagini riguardo i reati denunciati oltre l'usura, quali, truffa, estorsione, false comunicazioni sociali, illecita segnalazione alla centrale rischi, brutale sospensione del credito, associazione a delinquere e quant'altro il PM precedente riterrà di ravvisare dagli atti depositati nei confronti dei soggetti facenti parte della Banca Nazionale del Lavoro.

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della condotta estorsiva, difatti, il profitto al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto, in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire, in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini, se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti, ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali usura ed estorsione, sporgono con il presente atto formale

## DENUNCIA E QUERELA

nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della Banca Nazionale del Lavoro nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perché ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini, riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.


Con osservanza

Nettuno 11/03/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



Si allega:

- 1) Denuncia querela avverso Unicredit
- 2) Perizie CTP
- 3) Richiesta di archiviazione
- 4) Ricorso L.67 L.F.

- 5) Ricorso per concordato preventivo art.161 VI comma L.F.
- 6) Banche aderenti, Banca Nazionale del Lavoro
- 7) Estratto centrale rischi Banca Nazionale del Lavoro-Inside International spa periodo 2009-2015
- 8) Illecita segnalazione alla centrale rischi a sofferenza
- 9) Comunicazione Consob
- 10) Missiva BNL
- 11) Insinuazione allo stato passivo della Inside International Spa
- 12) Formazione dello stato passivo Inside International spa



1

→

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA  
All.ill.mo Sostituto Procuratore Capo dott. Carlo Lasperanza

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
All.ill.mo Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi

Stampa: TRIBUNALE DELLA REPUBBLICA - LATINA  
25 MAR 2019  
25 MAR 2019

384

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA  
All.ill.mo Procuratore Capo dott. Luigi de Ficchy

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M ) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, pec : [paolobolici@legalmail.com](mailto:paolobolici@legalmail.com), in proprio e legale rapp.te della Inside International Spa ( P.I.04971841004), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66

e  
Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, fideiussore ed azionista nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili della azienda nominata, in seguito alla separazione dei beni tra coniugi , pec: [beatrice.libernini@legalmail.it](mailto:beatrice.libernini@legalmail.it)

Premesso

- di aver depositato presso la Procura della Repubblica di Velletri, in qualità di legale rapp.te della Inside International Spa, denuncia querela avverso i responsabili della Banca Intesa, in data 11/11/2013, p.p. trasferito per competenza presso la Procura della Repubblica di Latina (**All.1**)
- che, in seguito alla denuncia di cui sopra, la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.11147/2015, PM precedente dott. Marco Giancristofaro
- che i sottoscritti, in allegato alla denuncia querela, hanno depositato perizia attestante l'usura praticata dalla Banca Intesa nei confronti della Inside International spa (**All.2**), rilevata fino al 2011.
- che il CTU incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, non ha rilevato nell'analisi effettuata sui c/c accesi dalla Inside International spa presso la Banca Intesa, verifica fino 2011, superamento del tasso soglia
- che il PM precedente, dott. Marco Giancristofaro, ha ritenuto, come di solito ed erroneamente, per i procedimenti riguardanti le aziende dei sottoscritti, senza

ulteriore verifica sia della applicazione distorta della legge antiusura e dell'art.644 c.p. che della mancata verifica del periodo concorsuale fino alla data della denuncia depositata dalla Inside International Spa, emettere richiesta di archiviazione del p.p. 11147/15(**All.3**).

-che il PM procedente, dott. Marco Giancristofaro, non ha esaminato e di conseguenza motivato, nella richiesta di archiviazione, i vari reati denunciati ed oggetto della denuncia querela, tale grave omissione resta ai sottoscritti incomprensibile, sorge il dubbio se le denunce e la documentazione allegata vengono attenzionate dal Pm procedente o archiviate de plano, in danno, nella fattispecie, ai sottoscritti, vittime di reati.

#### Considerato

-che la Inside International Spa ha depositato ricorso per la ristrutturazione del debito L.67 L.F., procedimento avviato a novembre 2009, con deposito istanza presso il Tribunale di Velletri, il 29/07/2010(**All.4**), di seguito, al mancato raggiungimento dell'accordo, ricorso per concordato preventivo art.161 comma VI L.F., depositato presso il Tribunale di Velletri in data 07/11/2012 (**All.5**), si precisa la continuità tra le due procedure concorsuali.

-che durante le procedure concorsuali sopraindicate, la legge di merito, ai sensi degli artt.169 e 182 septies L.F., impone ai creditori, nel caso di specie, Banca Intesa, istituto di credito aderente al piano di ristrutturazione del debito L.67 L.F. (**All.6**),e successivamente il ricorso al concordato preventivo, art.161 comma VI L.F., la moratoria pertanto non possono essere addebitati interessi e spese, in particolare nel caso di specie, avverso le aziende con le quali è in essere un rapporto di C/C, *par condicio creditorum*.

-che durante le procedure sopraindicate, i sottoscritti, non hanno accesso alla centrale rischi della banca d'Italia nonché ricevimento di documentazione, estratti conto, da parte degli istituti di credito, le istanze di richiesta documentazione, sono state rigettate, pertanto le perizie di parte, CTP, per i motivi esposti, si sono concluse nel rilevamento dell'usura, di cui è stata vittima la Inside International Spa, nel 2011.

-che gli estratti conto corrente riguardanti il rapporto di c/c, Banca Intesa –Inside International Spa, erano accessibili al PM procedente della Procura della Repubblica di Latina tramite il CTU incaricato nel procedimento penale attinente ai fatti denunciati, detti documenti fondamentali nel corso di una conduzione d'indagine adeguata, visto la gravità dei fatti esposti, non sono stati verificati/salvo altro non giustificabile.

#### Si rileva

che il CTU, da analisi della perizia, depositata dallo stesso professionista presso la Procura della Repubblica di Latina, relativa al p.p. 11147/15, oltre la mancata verifica del periodo omesso, non ha fatto corretto uso dei criteri dei principi sanciti dalla legge antiusura e dall'art.644 c.p., travisando nelle proprie conclusioni in modo clamoroso la realtà dei dati concreti. Così facendo ha indotto il PM procedente a

valutare la fattispecie in maniera non esatta. Altro aspetto che induce a riflettere risiede nel fatto che il CTU, incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, offre nelle proprie consulenze un'interpretazione distorta della legge antiusura nonché gravi omissioni come di seguito rappresentate. Il PM procedente, con la richiesta di archiviazione, afferma principi di legge e conclusioni che lasciano esterrefatti i sottoscritti, visto l'interpretazione distorta della legge di merito altresì non vigila sulla mancata rilevazione del periodo concordatario della Inside International spa, ai fini dello sfioramento tassi soglia ed addebiti segnalati alla centrale rischi, per crediti inesistenti. Ciò finisce di danneggiare la vittima di usura ed di altri reati che viene in tal guisa privata di uno dei sacrosanti diritti come quello della certezza della Giustizia.

Viepiù

A conferma del presunto dolo del CTU incaricato, si riscontra la mancata verifica relativa alle somme indebite nonché l'usura, oggettiva e soggettiva, praticata dalla Banca Intesa avverso la Inside International Spa, nel periodo 2011-2014, deposito della denuncia querela. Tale **negligenza inescusabile, visto l'evidenza documentale (All.7)** che non ha permesso il rilascio di eventuali provvedimenti penali, da parte della Procura della Repubblica di Latina, finalizzati all'identificazione del reato di usura, truffa, estorsione, illecita segnalazione alla centrale rischi, associazione a delinquere, salvo altri, avrebbe evitato la dichiarativa di fallimento della società altresì emesso provvedimenti determinanti per la revoca dello stesso. Il danno ingente subito, derivante dalla ingiustificata e grave omissione è stato valutato in **decine di milioni di euro e la perdita del lavoro per quattrocento dipendenti, chi ne è stato responsabile ne dovrà rispondere nelle opportune sedi.**

- la Procura della Repubblica di Latina, in seguito alla denuncia querela dei sottoscritti, a partire dal 11/11/2013 ad oggi, 2019, per i motivi suesposti, non ha concluso le indagini e devono essere riavviate, avverso la banca sopraccitata. La responsabilità per il ritardo e l'inerzia dimostrata nello svolgimento delle indagini è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2 , comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g) , che sanziona *“la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile “* e alla lett. a),che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri *“di imparzialità,correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio”*sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU.,del 07/03/2017 n.10793.

-le doglianze dei sottoscritti in merito alle somme indebite, compreso l'usura, addebitate dalla Banca Intesa, periodo 2009-2014, costantemente riportate nelle denunce ed integrazioni depositate presso la Procura della Repubblica di Latina, non sono state prese in considerazione e rappresentano la concausa della dichiarativa di fallimento della Inside International spa, dei danni ingenti subito nonché una grave violazione nell'esercizio della Giustizia, impedendo ai sottoscritti il diritto di difesa

previsto dagli artt.24 e 111 della Costituzione.

-l'istanza alla banca d'Italia, motivata dalla costituzione parte civile nel procedimento R.G.N.R. n.647/2014, inviata dall'avv. Fabio Giorgi, legale munito di procura legale sottoscritta dalla Sig.ra Libernini Beatrice, con richiesta di rilascio copia dell'estratto della visura inerente i dati registrati in archivio della Centrale rischi della banca d'Italia, ha consentito l'acquisizione della documentazione, relativa al periodo 2011-2018, legittimata da un ente pubblico, centrale rischi della banca d'Italia, pertanto inconfutabile, attestante le somme indebite compreso l'usura, applicate dalla Banca Intesa avverso la Inside International Spa, oggetto di omessa verifica, stimate in circa € **1.482.749,00(All.7)**, oltre i pregressi. **Si precisa che i vantati crediti di Banca Intesa relativi ai c/c sono stati riuniti al mutuo erogato da Mediocredito italiano, istituto di credito appartenente alla stessa banca, solo per inciso, tale contratto di mutuo è nullo in quanto erogato per ripianamento dell'esposizione sui c/c .** Pertanto, solo all'esito della citata verifica gli scriventi hanno potuto verificare su documento legittimato e produrre la prova legale, nelle opportune sedi, dell'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente addebitati dalla banca, che di fatto si sono risolti in una usura macroscopica che ha determinato la dichiarativa di fallimento. E tanto, i rappresentanti della banca hanno fatto nella piena consapevolezza, da un lato di addebitare somme non dovute per interessi e spese approfittandosi della procedura concorsuale in corso, pertanto non soggetti a contestazioni e dall'altro, al fine di percepire proporzionalmente le somme derivanti dall'alienazione dei beni della Inside International Spa. Ne discende quindi, che la banca, non poteva disconoscere lo stato di crisi in cui si trovava la Inside International Spa, quando ha applicato spese ed interessi illegittimi, introitando sproporzionati ed ingiusti vantaggi, premesso la **violazione della moratoria**. Se così è, com'è, non vi è chi non veda come la condotta posta in essere dai rappresentanti della banca, sia idonea ad integrare, in ogni sua unità molecolare entrambe le ipotesi di usura contemplate dall'art.644 c.p. Invero, il comma 3 art.644 c.p., recita testualmente: *"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compresi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria"*. Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione -sentenza 07.05.2014 n.18778, che ha perentoriamente statuito:

*I "Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso -soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione"*.

*Il "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) la "condizione di difficoltà economica" della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana: la "condizione di difficoltà"*

*finanziaria” investe , invece , più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni”:*

*III”In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria “ della vittima (che integrano la materialità del reato )si distinguono dallo “stato del bisogno “(che integra la circostanza aggravante di cui all'art.644 c.p. comma 5.n.3)perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale , ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta , ma che comunque , comportando un impellente assillo , compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto , inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)”*

*IV “In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte)le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima (che integrano la materialità del reato ) vanno valutate in senso oggettivo , ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato , e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post “.*

*V “In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte ) il dolo generico , oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi , vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi , vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità , ovvero all'opera di mediazione “.*

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come nel caso di specie ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3 art.644 c.p.

Difatti, l'avvenuta consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di usura e la pendenza delle procedure concorsuali , artt.67 e 161 VI comma, L.F., avrebbe dovuto indurre i rappresentanti della Banca Intesa, quantomeno, a sospendere le azioni esecutive intraprese e di limitare le proprie pretese.

Non solo ciò non è accaduto, ma addirittura, le somme indebite, comprendenti l'usura, illegittimamente addebitate, sono state utilizzate quali ulteriori mezzi per obbligare la Inside International spa al ricorso per concordato preventivo. Ne consegue che tutte le azioni a mezzo delle quali i soggetti riconducibili alla Banca Intesa stanno cercando di percepire ulteriormente il frutto dell'usura, devono essere necessariamente identificate quali atti integrativi della condotta usuraria, essendo pacifico che in ordine al momento finale della condotta criminosa del reato d'usura nonché truffa, deve prendersi in considerazione anche l'attività giudiziale a mezzo della quale si vorrebbe conseguire l'effetto di ottenere ulteriori pagamenti del credito usurario(Cass.Sezione II penale, sentenza 6 marzo 2012-11 aprile 2012, n.13418)

E' sicuramente nella convinzione di rimanere impuniti che i soggetti agenti si sono risolti a vessare in modo illegittimo chi, come i sottoscritti, ha osato opporsi allo strapotere economico della banca. Era ed è nel patrimonio conoscitivo dei soggetti altamente qualificati all'erogazione del credito comprendere che, l'eventuale credito

vantato in ragione dei rapporti di c/c -tuttora incerto nel quantum-si sarebbe integralmente compensato con il maggior importo a credito dei sottoscritti per l'usura patita e per gli altri illeciti. Anche da tali circostanze è assolutamente evidente la CONSAPEVOLEZZA, in capo ad i soggetti agenti, DI AGIRE ESECUTIVAMENTE PER CREDITI INESISTENTI, rectius FRUTTO DI USURA ed altri indebiti.

Pertanto, nel caso di specie, i rappresentanti della banca, qualora percepiranno le somme non dovute nell'ambito della liquidazione dei beni, porterebbero a compimento la condotta USURARIA.

Ma c'è di più

Ai sensi dell'art.5 c.p. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988 , il soggetto agente non potrà utilmente invocare l'ignoranza della legge penale poiché, svolgendo una determinata attività professionale - particolarmente qualificata-non si è informato sulla normativa di settore che può essere agevolmente acquisita nel proprio patrimonio conoscitivo.

#### In conclusione

Oltre a tutto quanto sopra espresso, la Inside International Spa, è stata illegittimamente segnalata dalla Banca Intesa alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. ***a sofferenza***”, dicembre 2011 (All.8)., **al fine di bloccare l'operativà finanziaria della Inside International Spa per costringere i Sigg.ri Paolo Bolici e Libernini Beatrice a cedere in loro favore tutti i beni mobili ed immobili,ricorso L.67L.F. si identifica il reato di false informazioni sociali art.2621 c.c.(Cass. Civ.sez.I del 24/05/2010 n.12626).**

Non solo

Banca Intesa, in seguito all'intervento Consob/Vigilanza della Banca d'Italia(All.9), con missiva del 11/07/2018 (All.10), comunicava la rettifica della segnalazione illegittima presso la Centrale Rischi della banca d'Italia, l'istituto di credito non ha effettuato quanto promesso e dovuto. **Di rilievo l'insinuazione alla formazione dello stato passivo da parte di Banca Intesa, in violazione dell'art.644 c.p. (All.11). credito illegittimamente ammesso (All.12), in sostanza la banca ha commesso reati e continua, restando impunita, a mettere in atto azioni delittuose a consumazione dei proventi derivanti dai reati stessi ed i preposti al rispetto della legge anziché agire nei confronti dell'istituto di credito, per le azioni delittuose commesse, ne approvano le condotte fraudolente. Quanto esposto mette in evidenza la carenza nella conduzione delle indagini e la negligenza inescusabile del CTU incaricato che ha indotto il PM a conclusioni errate oltre l'operato ingiustificato ed omissivo del Magistrato procedente, privo della terzietà, imparzialità ed indipendenza previsto dalla Costituzione.**

La Procura della Repubblica di Latina, in persona del PM procedente, nonostante le istanze dei sottoscritti, senza valutare la gravità del reato che comporta il blocco finanziario dell'azienda, le false comunicazioni sociali e la condotta fraudolenta messa in atto dalla Banca Intesa, determinante e causa del conseguente fallimento

della società, quindi la perdita di tutti i beni mobili ed immobili, ha totalmente omesso l'accertamento dei reati denunciati. Si richiama il rispetto di buona fede, da parte della banca, dell'art.1375 c.c. nonché le gravi responsabilità assunte per i danni cagionati conseguenti al reato di false comunicazioni messo in atto. Cass.n.3462 del 15.02.2007-Cass.n.20106 del 18.09.2016, art.2 della Costituzione.

Si rileva la mancata conduzione delle indagini riguardo i reati denunciati oltre l'usura, quali, truffa, estorsione, false comunicazioni sociali, illecita segnalazione alla centrale rischi, brutale sospensione del credito, associazione a delinquere e quant'altro il PM precedente riterrà di ravvisare dagli atti depositati nei confronti dei soggetti facenti parte della Banca Intesa.

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della condotta estorsiva, difatti, il profitto al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto, in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire, in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini, se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti, ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali usura ed estorsione, sporgono con il presente atto formale

## DENUNCIA E QUERELA


nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della Banca Intesa nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e o di proroga delle indagini, riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.


Con osservanza

Nettuno 24/03/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



Si allega:

- 1) Denuncia querela avverso Banca Intesa
- 2) Perizie CTP
- 3) Richiesta di archiviazione
- 4) Ricorso L.67 L.F.
- 5) Ricorso per concordato preventivo art.161 VI comma L.F.
- 6) Banche aderenti, Banca Intesa
- 7) Estratto centrale rischi Banca Intesa-Inside International spa periodo 2009-2015
- 8) Illecita segnalazione alla centrale rischi a sofferenza
- 9) Comunicazione Consob
- 10) Missiva Banca Intesa
- 11) Insinuazione allo stato passivo della Inside International Spa
- 12) Formazione dello stato passivo Inside International spa





PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA

All'ill.mo Procuratore Capo

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

All.ill.mo Procuratore Generale

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

All.ill.mo Procuratore Capo

Stampa circolare: PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI LATINA DEPOSITATO / DEPOSITATA 1 MAR 2019

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M ) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, pec : [paolobolici@legalmail.com](mailto:paolobolici@legalmail.com), in proprio e legale rapp.te della Inside International Spa ( P.I.04971841004), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66

e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, fideiussore ed azionista nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili della azienda nominata, in seguito alla separazione dei beni tra coniugi , pec:[beatrice.libernini@legalmail.it](mailto:beatrice.libernini@legalmail.it)

#### Premesso

-di aver depositato, in qualità di legale rapp.te della Inside International Spa, denuncia querela avverso i responsabili della Unicredit, in data 11/06/2014 (**All.1**) ed integrazioni in data 27/07/2015(**All.2**).

-che, in seguito alla denuncia di cui sopra. la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.647/2014, PM procedente dott.ssa Daria Monsurrò

-che i sottoscritti, in allegato alla denuncia querela, hanno depositato perizia attestante l'usura praticata dalla Unicredit nei confronti della Inside International spa (**All.3**), rilevata fino al 2011.

-che la Unicredit, aveva obbligato, sotto minaccia di revoca degli affidamenti in essere, la sottoscrizione di derivati finanziari, atto non consentito dalla legge, essendo illegittimo e fonte di estorsione, per € **3.000.000,00**, stipulato il **10/06/2003**, rinnovato automaticamente, condizionato all'affidamento della società ed in essere(**All.4**), causa di notevole addebito di somme non dovute ed oggetto di verifica dell'illecito perseguito dalla banca che non è stato preso in

**considerazione, nonostante il riporto nelle varie denunce , avverso Unicredit, dei documenti attestanti il dolo praticato dalla banca per aver imposto alla Inside International Spa tale sottoscrizione, si da rilievo che la posizione dei derivati finanziari è ben visibile nella centrale rischi, pertanto non si giustifica la negligenza inescusabile del CTU.**

-che il CTU incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, ha rilevato nell'analisi effettuata sui c/c accesi dalla Inside International spa, verifica fino 2011, usura per € **247.860,84**, il PM precedente reso consapevole di tale importo illegittimo **(All.5)**, **nonostante il reato commesso dalla banca, non ha emesso nessun provvedimento penale, pur sollecitato numerose volte dai sottoscritti.**

#### Considerato

-che la Inside International Spa ha depositato ricorso per la ristrutturazione del debito L.67 L.F. , procedimento avviato a novembre 2009, con deposito istanza presso il Tribunale di Velletri, il 29/07/2010**(All.6)**, di seguito, al mancato raggiungimento dell'accordo, ricorso per concordato preventivo art.161 comma VI L.F., deposito presso il Tribunale di Velletri in data 07/11/2012 **(All.7)**, si precisa la continuità tra le due procedure concorsuali .

-che durante le procedure concorsuali sopraindicate, la legge di merito, ai sensi degli artt.169 e 182 septies L.F., impone ai creditori, nel caso di specie, Unicredit, istituto di credito aderente al piano di ristrutturazione del debito **(All.8)**, L.67 L.F. successivamente il ricorso al concordato preventivo, art.161 comma VI L.F., la moratoria pertanto non possono essere addebitati interessi e spese, in particolare nel caso di specie, avverso le aziende con le quali è in essere un rapporto di C/C , *par condicio creditorum*.

-che durante le procedure sopraindicate, i sottoscritti, non hanno accesso alla centrale rischi della banca d'Italia nonché ricevimento di documentazione, estratti conto, da parte degli istituti di credito, le istanze di richiesta documentazione, sono state rigettate **(All.9)**, pertanto le perizie di parte, CTP, per i motivi esposti, si sono concluse nel rilevamento dell'usura, di cui è stata vittima la Inside International Spa , nel 2011.

-che gli estratti conto corrente riguardanti il rapporto di c/c, Unicredit –Inside International Spa, erano accessibili al PM precedente della Procura della Repubblica di Latina tramite il CTU incaricato nel procedimento penale attinente ai fatti denunciati, detti documenti fondamentali nel corso di una conduzione d'indagine adeguata, visto la gravità dei fatti esposti, non sono stati verificati/salvo altro non giustificabile.

#### Si rileva

che il CTU, da analisi della perizia, depositata dallo stesso professionista presso la Procura della Repubblica di Latina, relativa al p.p. 647/14, oltre la mancata verifica del periodo omesso e dei derivati finanziari, non ha fatto corretto uso dei criteri dei

principi sanciti dalla legge antiusura e dall'art.644 c.p., travisando nelle proprie conclusioni in modo clamoroso la realtà dei dati concreti. Così facendo ha indotto il PM precedente a valutare la fattispecie in maniera non esatta. Altro aspetto che induce a riflettere risiede nel fatto che il CTU, incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, offre nelle proprie consulenze un'interpretazione distorta della legge antiusura nonché gravi omissioni come di seguito rappresentate. Ciò finisce di danneggiare la vittima di usura che viene in tal guisa privata di uno dei sacrosanti diritti come quello della certezza della Giustizia.

Viepiù

A conferma del presunto dolo del CTU incaricato, si riscontra la mancata verifica relativa alle somme indebite nonché l'usura, oggettiva e soggettiva, praticata dalla Unicredit avverso la Inside International Spa, nel periodo 2011-2014, deposito della denuncia querela, tale **negligenza inescusabile, visto l'evidenza documentale (All.10)** che non ha permesso il rilascio di eventuali provvedimenti penali, da parte della Procura della Repubblica di Latina, finalizzati all'identificazione del reato di usura, salvo altri, avrebbe evitato la dichiarativa di fallimento della società altresì emesso provvedimenti determinanti per la revoca dello stesso. Il danno ingente subito, derivante dalla ingiustificata e grave omissione è stato valutato in **decine di milioni di euro di cui chi ne è stato responsabile ne dovrà rispondere nelle opportune sedi.**

- la Procura della Repubblica di Latina, in seguito alla denuncia querela dei sottoscritti, a partire dal 11/06/2014 ad oggi, 2019, per i motivi suesposti, non ha concluso le indagini e devono essere riavviate, avverso la banca sopracitata. La responsabilità per il ritardo e l'inerzia dimostrata nello svolgimento delle indagini è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2 , comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g) , che sanziona *“la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile “* e alla lett. a),che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri *“di imparzialità ,correttezza, diligenza,laboriosità, riserbo e equilibrio”*sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU.,del 07/03/2017 n.10793.

-le doglianze dei sottoscritti in merito alle somme indebite, compreso l'usura, addebitate dalla Unicredit, periodo 2011-2014, costantemente riportate nelle denunce ed integrazioni depositate presso la Procura della Repubblica di Latina, non sono state prese in considerazione e rappresentano la concausa della dichiarativa di fallimento della Inside International spa, dei danni ingenti subito nonché una grave violazione nell'esercizio della Giustizia impedendo ai sottoscritti il diritto di difesa previsto dagli artt.24 e 111 della Costituzione.

-l'istanza alla banca d'Italia, motivata dalla costituzione parte civile nel procedimento R.G.N.R. n.647/2014, inviata dall'avv. Fabio Giorgi, legale munito di procura legale sottoscritta dalla Sig.ra Libernini Beatrice, con richiesta di rilascio copia dell'estratto

della visura inerente i dati registrati in archivio della Centrale rischi della banca d'Italia, ha consentito l'acquisizione della documentazione, relativa al periodo 2011-2018, legittimata da un ente pubblico, centrale rischi della banca d'Italia, pertanto inconfutabile, attestante le somme indebite compreso l'usura, applicate dalla Unicredit avverso la Inside International Spa, oggetto di omessa verifica, stimate in circa € **782.471,00(All.11)**, salvo i pregressi e gli addebiti relativi ai derivati finanziari. Pertanto, solo all'esito della citata verifica gli scriventi hanno potuto verificare su documento legittimato e produrre la prova legale, nelle opportune sedi, dell'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente addebitati dalla banca, che di fatto si sono risolti in una usura macroscopica che ha determinato la dichiarativa di fallimento. E tanto, i rappresentanti della banca hanno fatto nella piena consapevolezza, da un lato di addebitare somme non dovute per interessi e spese approfittandosi della procedura concorsuale in corso, pertanto non soggetti a contestazioni e dall'altro, al fine di percepire proporzionalmente le somme derivanti dall'alienazione dei beni della Inside International Spa. Ne discende quindi, che la banca, non poteva disconoscere lo stato di crisi in cui si trovava la Inside International Spa, quando ha applicato spese ed interessi illegittimi, introitando sproporzionati ed ingiusti vantaggi, premesso la **violazione della moratoria**. Se così è, com'è, non vi è chi non veda come la condotta posta in essere dai rappresentanti della banca, sia idonea ad integrare, in ogni sua unità molecolare entrambe le ipotesi di usura contemplate dall'art.644 c.p.

Invero, il comma 3 art.644 c.p., recita testualmente: *"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compresi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria"*. Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione -sentenza 07.05.2014 n.18778, che ha perentoriamente statuito:

I *"Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versì in difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso -soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione"*.

II *"In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) la "condizione di difficoltà economica" della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la "condizione di difficoltà finanziaria" investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni"*:

III *"In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo "stato del bisogno" (che integra la circostanza aggravante di cui all'art.644 c.p. comma 5.n.3) perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in*

*uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)*”

IV *“In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post”.*

V *“In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione”.*

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come nel caso di specie ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3 art.644 c.p.

Difatti, l'avvenuta consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di usura, derivati finanziari e la pendenza delle procedure concorsuali, artt.67 e 161 VI comma, L.F., avrebbe dovuto indurre i rappresentanti della Unicredit, quantomeno, a sospendere le azioni esecutive intraprese e di limitare le proprie pretese.

Non solo ciò non è accaduto, ma addirittura, le somme indebite, comprendenti l'usura e derivati finanziari, illegittimamente addebitate, sono state utilizzate quali ulteriori mezzi per obbligare la Inside International spa al ricorso per concordato preventivo. Ne consegue che tutte le azioni a mezzo delle quali i soggetti riconducibili alla Unicredit stanno cercando di percepire ulteriormente il frutto dell'usura, devono essere necessariamente identificate quali atti integrativi della condotta usuraria, essendo pacifico che in ordine al momento finale della condotta criminosa del reato d'usura nonché truffa, deve prendersi in considerazione anche l'attività giudiziale a mezzo della quale si vorrebbe conseguire l'effetto di ottenere ulteriori pagamenti del credito usurario (Cass. Sezione II penale, sentenza 6 marzo 2012-11 aprile 2012, n.13418)

E' sicuramente nella convinzione di rimanere impuniti che i soggetti agenti si sono risolti a vessare in modo illegittimo chi, come i sottoscritti, ha osato opporsi allo strapotere economico della banca. Era ed è nel patrimonio conoscitivo dei soggetti altamente qualificati all'erogazione del credito comprendere che, l'eventuale credito vantato in ragione dei rapporti di c/c -tuttora incerto nel quantum-si sarebbe integralmente compensato con il maggior importo a credito dei sottoscritti per l'usura patita e per gli altri illeciti. Anche da tali circostanze è assolutamente evidente la CONSAPEVOLEZZA, in capo ad i soggetti agenti, DI AGIRE ESECUTIVAMENTE PER CREDITI INESISTENTI, rectius FRUTTO DI USURA ed altri indebiti.

Pertanto, nel caso di specie, i rappresentanti della banca, qualora percepiranno le somme non dovute nell'ambito della liquidazione dei beni, porterebbero a compimento la condotta USURARIA.

Ma c'è di più

Ai sensi dell'art.5 c.p. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988 , il soggetto agente non potrà utilmente invocare l'ignoranza della legge penale poiché, svolgendo una determinata attività professionale - particolarmente qualificata-non si è informato sulla normativa di settore che può essere agevolmente acquisita nel proprio patrimonio conoscitivo.

In conclusione

Oltre a tutto quanto sopra espresso, la Inside International Spa, è stata illegittimamente segnalata dalla Unicredit alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, luglio 2009 (All.12)., **creando ad artificio, spostando illegittimamente somme dal conto anticipi allo scoperto di conto, sia uno "sconfinamento" che , di seguito,maggio 2012 "a sofferenza" (All.13) al fine di bloccare l'operativà finanziaria della Inside International Spa per costringere i Sigg.ri Paolo Bolici e Libernini Beatrice a cedere in loro favore tutti i beni mobili ed immobili, si identifica il reato di false informazioni sociali art.2621 c.c.(Cass. Civ.sez.I del 24 05 2010 n.12626).**

Non solo

Unicredit. in seguito all'intervento Consob/Vigilanza della Banca d'Italia, **come si evince dall'estratto della Centrale rischi, aprile 2017(All.14), ha rettificato i propri vantati crediti, in effetti, non dovuti, riportando i valori di credito a ottobre 2009 " Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario . Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento(DA-A", di rilievo l'indicazione dell'importo segnalato, in precedenza settembre 2016 (All.15) a sofferenza, € 2.935.334,00, rettificato, aprile 2017, € 212.270,00 (All.14), di seguito, il vantato credito di Unicredit è stato azzerato, inoltre il curatore del fallimento Inside International Spa, avv. Antonio Giovannoni, non ha ammesso Unicredit alla formazione dello stato passivo All.16), in quanto non aveva nessun diritto di credito, evidente dimostrazione di come vengono condotte le indagini da parte di alcuni consulenti incaricati che inducono il PM a conclusioni errate.**

La Procura della Repubblica di Latina, nonostante le istanze dei sottoscritti, senza valutare la gravità del reato che comporta il blocco finanziario dell'azienda, le false comunicazioni sociali e la condotta fraudolenta messa in atto dalla banca Unicredit determinante per causare il ricorso al concordato preventivo ed il conseguente fallimento della società, quindi la perdita di tutti i beni mobili ed immobili, ha totalmente omesso l'accertamento del reato denunciato. Si richiama il rispetto di buona fede , da parte della banca, dell'art.1375 c.c. nonché le gravi responsabilità

assunte per i danni cagionati conseguenti al reato di false comunicazioni messo in atto. Cass.n.3462 del 15.02.2007-Cass.n.20106 del 18.09.2016 , art.2 della Costituzione.

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della condotta estorsiva, difatti, il profitto al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto , in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede , pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire , in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini , se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti , ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali usura ed estorsione, sporgono con il presente atto formale

## DENUNCIA E QUERELA

nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della Unicredit nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini , riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni , memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.


Con osservanza

Nettuno 11/03/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



Si allega:

1)Denuncia querela avverso Unicredit



- 2)Integrazioni
- 3)Perizie CTP
- 4)Contratto derivati finanziari
- 5)rilievo usura da parte del PM precedente
- 6)Ricorso L.67 L.F.
- 7)Ricorso per concordato preventivo art.161VI comma L.F.
- 8)Banche aderenti, Unicredit
- 9) Rigoetto richiesta documenti
- 10)Estratto centrale rischi Unicredit-Inside srl
- 11)Estratto centrale rischi luglio 2009- maggio 2013
- 12)Estratto Centrale rischi della Banca d'Italia , segnalazione per sconfinamento
- 13)Illecita segnalazione alla centrale rischi a sofferenza
- 14)Estratto Centrale rischi aprile 2017
- 15)Estratto Centrale Rischi settembre 2016
- 16)Formazione dello stato passivo Inside International spa





PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA

All.ill.mo Sostituto Procuratore Capo dott. Carlo Lasperanza



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

All.ill.mo Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

All.ill.mo Procuratore Capo Luigi de Ficchy

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M ) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 , residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , pec : [paolobolici@legalmail.com](mailto:paolobolici@legalmail.com), in proprio e legale rapp.te della Inside International spa ( P.I.04971841004)), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66

e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , fideiussore ed azionista nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili della azienda nominata, in seguito alla separazione dei beni tra coniugi , pec:[beatrice.libernini@legalmail.it](mailto:beatrice.libernini@legalmail.it)

Premesso

-di aver depositato, in qualità di legale rapp.te della Inside International Spa, denuncia querela avverso i responsabili della BPER, in data 10/08/2015 **(All.1)** ed integrazioni.

-che, in seguito alla denuncia di cui sopra, la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.6890/2015, PM procedente dott.ssa Luigia Spinelli

-che i sottoscritti, in allegato alla denuncia querela, hanno depositato perizia attestante l'usura praticata dalla BPER nei confronti della Inside International spa **(All.2)**

-che il CTU, incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, nella perizia depositata, non ha rilevato sfioramento dei tassi soglia relativi ai c/c accessi dalla Inside International presso la BPER.

-che i sottoscritti hanno depositato opposizione alla richiesta di archiviazione **(All.3)**

**-che il GIP del Tribunale di Latina, in analogo procedimento avverso la BPER ha rilevato evidenti carenze nelle indagini e rigettato la richiesta di**

## **archiviazione(All.4)**

### Considerato

che il Tribunale di Latina con sentenza n.1603/2018 del 19/06/2018(All.5) in analogo procedimento avverso la BPER avviato dalla ditta Paolo Bolici, previo verifica degli estratti conto, ha condannato la banca, pertanto visto che la perizia del CTP adotta gli stessi criteri di valutazione, si ritiene che la richiesta di archiviazione posta in essere dal PM precedente , dott.ssa Luigia Spinelli, come già in essere per la ditta Paolo Bolici e rigettata dal GIP, si illegittima ne consegue la riapertura delle indagini.

### Si rileva

che il CTU, da analisi della perizia, depositata dallo stesso professionista presso la Procura della Repubblica di Latina, relativa al p.p. 6890/15, non ha fatto corretto uso dei criteri dei principi sanciti dalla legge antiusura e dall'art.644 c.p., travisando nelle proprie conclusioni in modo clamoroso la realtà dei dati concreti. Così facendo ha indotto il PM precedente a valutare la fattispecie in maniera non esatta. Altro aspetto che induce a riflettere risiede nel fatto che il CTU, incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, offre nelle proprie consulenze un'interpretazione distorta della legge antiusura come di seguito rappresentate. Ciò finisce di danneggiare la vittima di usura che viene in tal guisa privata di uno dei sacrosanti diritti come quello della certezza della Giustizia.

**- la Procura della Repubblica di Latina, in seguito alla denuncia querela dei sottoscritti, per i motivi suesposti, non ha concluso le indagini e devono essere riavviate-**

Le doglianze dei sottoscritti in merito alle somme indebite, compreso l'usura, addebitate dalla BPER, costantemente riportate nelle denunce ed integrazioni depositate presso la Procura della Repubblica di Latina, non sono state prese in considerazione e rappresentano la concausa del fallimento della Inside International spa, dei danni ingenti subiti nonché una grave violazione nell'esercizio della Giustizia impedendo ai sottoscritti il diritto di difesa previsto dagli artt.24 e 111 della Costituzione.

E tanto, i rappresentanti della banca hanno fatto nella piena consapevolezza, di addebitare somme non dovute per interessi e spese, al fine di percepire proporzionalmente le somme derivanti dall'alienazione dei beni della Inside International Spa. Ne discende quindi, che la banca, ha applicato spese ed interessi illegittimi, introitando sproporzionati ed ingiusti vantaggi. Se così è, com'è , non vi è chi non veda come la condotta posta in essere dai rappresentanti della banca, sia idonea ad integrare, in ogni sua unità molecolare entrambe le ipotesi di usura contemplate dall'art.644 c.p.

Invero , il comma 3 art.644 c.p. , recita testualmente :*"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi ,*

*anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compresi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria". Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione - sentenza 07.05.2014 n.18778, che ha perentoriamente statuito:*

*I "Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso -soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione".*

*II "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. ,commi 1 e 3 ,seconda parte)la "condizione di difficoltà economica" della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la "condizione di difficoltà finanziaria" investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni":*

*III "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo "stato del bisogno" (che integra la circostanza aggravante di cui all'art.644 c.p. comma 5.n.3) perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette tortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)"*

*IV "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte)le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post".*

*V "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione".*

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come nel caso di specie ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3 art.644 c.p.

Difatti, l'avvenuta consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di usura avrebbe dovuto indurre i rappresentanti della BPER, quantomeno, a sospendere le azioni esecutive intraprese e di limitare le proprie pretese.

## In conclusione

La Procura della Repubblica di Latina oltre l'usura, dove è evidente la negligenza inescusabile dimostrata nelle indagini condotte, nel caso di specie, ha omissis la verifica e motivazioni dei reati denunciati, quali, estorsione, truffa, false informazioni sociali, associazione a delinquere e quant'altro che il PM procedente riterrà ravvisabili avverso i soggetti facenti parte della BPER.

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della condotta estorsiva, difatti, il profitto al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto, in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire, in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini, se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti, ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali usura ed estorsione, sporgono con il presente atto querela

## DENUNCIA E QUERELA

nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della BPER nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini, riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Con osservanza

Nettuno 21/03/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice

